

Politica deliberativa in materia di Soggetti Collegati di Findomestic Gruppo

Titolo	Politica deliberativa in materia di Soggetti Collegati di Findomestic Gruppo
Emesso da	SEGRETERIA SOCIETARIA
Dominio funzionale	Legale
Processi Coinvolti	Legale (S5)
Direzione	Direzione Affari Legali e Societari

Livello	3.1
Tipo documento	Politica
Campo di applicazione	Tutta Findomestic
Tipo di recepimento	Nessun recepimento
Redatto da	FRANCESCA AMADORI, MANUELA GRAZIA SABA
Verificato da	Andrea Profeti
Validato da	MARINA MONTOTTI, Marco Tarantola
Processo CDA	Approvato CDA

Sigla	P-051
Versione	1.3
Stato	Valido
Data versione precedente	18/02/2022
Data di validazione	07/02/2025
Data entrata in vigore	07/02/2025
Data prima entrata in vigore	12/03/2019
Data pubblicazione	07/02/2025
Data scadenza	07/02/2028
Tipo di accesso	Interno
Documenti di più alto livello	

Documenti correlati e Riferimenti normativi o legislativi	Disposizioni di Vigilanza per le Banche, Parte Terza, Capitolo 11 “Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati” – Circolare n. 285/2013
Il presente documento abroga e sostituisce	Politica deliberativa in materia di Soggetti Collegati di Findomestic Gruppo 1.2

Indice

1.	Novità	5
2.	Premessa e Scopo	5
3.	Principi generali.....	6
4.	Normativa di riferimento.....	6
5.	Definizioni	8
6.	Ambito di applicazione	11
6.1	<i>Identificazione e censimento dei Soggetti Collegati</i>	<i>11</i>
6.2	<i>Identificazione delle Operazioni con Soggetti Collegati</i>	<i>12</i>
6.3	<i>Identificazione delle Operazioni con il personale c.d. più rilevante.....</i>	<i>13</i>
7.	Ruoli e responsabilità	14
7.1	<i>Responsabilità del Consiglio di Amministrazione.....</i>	<i>14</i>
7.2	<i>Responsabilità del Comitato Rischi e Controllo Interno</i>	<i>14</i>
7.3	<i>Responsabilità degli Amministratori Indipendenti (AI).....</i>	<i>15</i>
7.4	<i>Responsabilità del Collegio Sindacale.....</i>	<i>16</i>
7.5	<i>Responsabilità dell'Alta Direzione</i>	<i>16</i>
7.6	<i>Responsabilità della Direzione proponente</i>	<i>17</i>
7.7	<i>La Direzione Affari Legali e Societari (DLS)</i>	<i>17</i>
7.8	<i>La Direzione Rischi (DRI).....</i>	<i>17</i>
7.8.1	<i>La funzione Risk Management e Controlli (RMG).....</i>	<i>18</i>
7.9	<i>La Direzione Operations e Supporto Business (DOS)</i>	<i>18</i>
7.10	<i>La Direzione Finance (DFC).....</i>	<i>18</i>
8	Casi di esclusione, esenzioni e deroghe	19
9	Procedure deliberative	19
9.1	<i>Operazioni di importo esiguo (OIE)</i>	<i>20</i>
9.2	<i>Operazioni di minore rilevanza ordinarie (OO).....</i>	<i>20</i>
9.3	<i>Operazioni di minore rilevanza non ordinarie</i>	<i>21</i>
9.4	<i>Operazioni di maggiore rilevanza.....</i>	<i>22</i>
9.5	<i>Delibere Quadro.....</i>	<i>24</i>
9.6	<i>Operazioni sensibili ex art. 136 TUB</i>	<i>24</i>
9.7	<i>Operazioni urgenti.....</i>	<i>26</i>
9.8	<i>Operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte ad influenza notevole quando nell'operazione non vi siano significativi interessi di altri Soggetti Collegati</i>	<i>26</i>

10	Presidi successivi alla conclusione delle operazioni con Soggetti Collegati	27
11	Operazioni di società Controllate da Findomestic Banca	27
12	Limiti prudenziali alle attività di rischio con Soggetti Collegati	27
13	Casi di superamento dei limiti prudenziali alle attività di rischio con Soggetti Collegati	28
14	Comunicazioni alla Società	28
15	Controlli interni	29
16	Segnalazioni di vigilanza	29

1. Novità

Questa revisione si rende necessaria per l'approssimarsi della scadenza del documento. Essa riporta una revisione del testo per agevolare la fruizione nonché le seguenti modifiche/ integrazioni:

- Par. 2, inserimento del riferimento ai presidi in tema di rischio reputazionale e responsabilità amministrativa delle imprese ex D.Lgs 231/2001;
- Par. 4, 6.3 aggiornamenti della normativa interna ed esterna attualmente vigente;
- Par. 7.4, una più puntuale definizione dei compiti e responsabilità del Collegio Sindacale;
- Par. 7.7, specifica dell'accessibilità all'applicativo adottato sulla base del principio di minimizzazione del trattamento del dato;
- Par. 9, inserimento di uno schema riepilogativo delle procedure deliberative da adottare a seconda del tipo di operazione;
- Par. 14, riformulazione delle comunicazioni alla Società secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Premessa e Scopo

Findomestic Banca S.p.A. (di seguito anche "Findomestic", la "Società" o la "Banca") è un istituto di credito italiano, controllato e soggetto ad attività di direzione e coordinamento da parte del Socio Unico BNP Paribas Personal Finance S.A. del Gruppo BNP Paribas. Pertanto, Findomestic può considerarsi facente parte anche del Gruppo BNP Paribas, la cui Capogruppo è BNP Paribas S.A..

Il presente documento (di seguito anche la "Politica") recepisce le indicazioni normative contenute nella Parte III, Capitolo 11 "*Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati*" della Circolare di Banca d'Italia n°285/2013 e:

- detta regole sull'operatività, sui ruoli e responsabilità del processo di gestione delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati, nonché le relative procedure attinenti a modalità istruttorie, competenze deliberative, di rendicontazione ed informativa;
- ha la finalità di assicurare che le operazioni con Soggetti Collegati siano poste in essere nel rispetto dei principi di trasparenza e di correttezza, sia dal punto di vista sostanziale che procedurale.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca nonché l'Amministratore Delegato e gli altri organi aziendali (di seguito gli "Organi Delegati"), nel realizzare direttamente o per il tramite della controllata Florence Real Estate Developments S.p.A. (per brevità FRED S.p.A.) o di eventuali future Società Controllate, operazioni con Soggetti Collegati, si attengono alle disposizioni contenute nella seguente Politica.

Il presente documento è a tutti gli effetti un presidio ai sensi della normativa D.Lgs. 231/2001 e costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 231 del 8 giugno 2001 adottato da Findomestic Banca S.p.A..

Inoltre, è volto a identificare e valutare i rischi reputazionali associati ai rischi primari del perimetro di ogni funzione coinvolta nell'ambito delle attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati. Infatti, il rischio di ledere la reputazione di Findomestic e del Gruppo BNP Paribas è individuato, valutato e documentato nell'ambito dell'analisi dei principali rischi sottostanti (credito, operativo, non conformità, legale...)¹. Di

¹ Cfr Politica di gestione del rischio di reputazione di Findomestic che recepisce "Group policy on the management of reputational risk (DG0061)" tempo per tempo vigente.

conseguenza, il rischio di danneggiare la reputazione della Banca viene identificato e incluso anche nelle analisi e decisioni relative alle operazioni e ai processi inerenti al rischio e conflitti di interessi nei confronti dei soggetti collegati.

3. Principi generali

Banca d'Italia propone un complesso normativo volto alla prevenzione dei conflitti di interesse che possono insorgere allorché si concludano operazioni con Soggetti Collegati. La presente politica mira a presidiare il rischio che la vicinanza di alcuni soggetti ai centri decisionali della Banca possa comprometterne l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione di Findomestic a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per clienti e azionisti.

Il primo presidio, conformemente a quanto disposto da Banca d'Italia, è costituito dai limiti prudenziali² per le attività di rischio di Findomestic Banca, i quali sono differenziati in funzione delle tipologie di parti correlate, più stringenti per le attività di rischio nei confronti di parti correlate non finanziarie.

I limiti prudenziali sono integrati dalle Procedure deliberative illustrate nella presente Politica ed il dettaglio è declinato dalla documentazione aziendale *pro tempore* vigente, in particolare dalle Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati.

Il rischio di conflitto d'interesse nel processo decisionale è altresì mitigato dagli assetti organizzativi assunti e dai controlli interni implementati; l'assetto organizzativo adottato, individuando le responsabilità degli organi ed i compiti delle funzioni aziendali, è volto al rispetto degli obblighi di prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse e degli obblighi di censimento dei Soggetti Collegati, nonché di controllo dell'andamento delle esposizioni.

La presente Politica:

- sarà recepita, per quanto di competenza, dalla Società FRED S.p.A., controllata da Findomestic e da altre eventuali, future società controllate, secondo le istruzioni e direttive coerenti con i presidi adottati dalla Banca in qualità di Capogruppo;
- è disponibile sul sito internet istituzionale di Findomestic, all'indirizzo www.infofindomestic.it nella sezione "Informativa al pubblico".

4. Normativa di riferimento

Si riepilogano di seguito i principali testi normativi di riferimento ritenuti rilevanti ai fini della predisposizione del documento:

Principali Norme esterne:

- Codice Civile, art. 2391 Interessi degli Amministratori;
- Decreto Legislativo 385 del 1° settembre 1993 – Testo Unico Bancario – in particolare i seguenti articoli:
 - articolo 53, comma 1, lettere b) e d), in base al quale la Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

² Per il dettaglio dei limiti prudenziali si rimanda alla Sezione II "Limiti alle attività di rischio", Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013.

- articolo 53, comma 4, in base al quale la Banca d'Italia stabilisce condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati; in ogni caso i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi ex art. 2391 c.c., si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto per conto proprio o di terzi; la Banca d'Italia, ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio;
- articolo 53, comma 4^{ter}, in base al quale la Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione;
- articolo 53, comma 4^{quater}, in base al quale la Banca d'Italia disciplina i conflitti di interesse tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica;
- articolo 53, comma 4^{quinqies}, in base al quale Banca d'Italia può prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione da parte della Banca d'Italia;
- articolo 67, comma 1, lettere b) e d), in base al quale la Banca d'Italia impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- articolo 136, che disciplina la procedura per deliberare l'assunzione di obbligazioni, da parte della banca o di altra società del gruppo bancario, con gli esponenti della banca e delle società del gruppo nonché con altre categorie di soggetti specificamente indicate;
- Circolare n. 285/2013 di Banca d'Italia – Parte Terza, Capitolo 11: Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati (di seguito anche “Disposizioni di Vigilanza” o “Circolare”).
- Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) del 29 luglio 2008, n. 277, relativa alla disciplina delle attività di rischio e di altri conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di Soggetti Collegati;

Principali Norme interne:

- Statuto di Findomestic Banca S.p.A., tempo per tempo vigente;
- Politica generale di gestione dei rischi di Findomestic Banca S.p.A., tempo per tempo vigente;
- Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati di Findomestic Banca, tempo per tempo vigenti.
- Politica sul Processo ICAAP di Findomestic Banca, tempo per tempo vigente;
- Politiche di remunerazione ed incentivazione di Findomestic Banca, tempo per tempo vigenti;
- Metodologia Operativa 003/ADF “Gestione operazioni Soggetti Collegati e Sensibili” tempo per tempo vigente;
- Metodologia Operativa 006-DCO “Indicazioni relative alla gestione delle situazioni di conflitto di interesse dei collaboratori”;

- Metodologia Operativa 007-DCO “Indicazioni per la gestione delle cariche sociali o attività esterne svolte a titolo personale dai collaboratori”.

5. Definizioni

Nell’ambito della Politica si intendono valide le seguenti definizioni come presenti nelle Disposizioni di Vigilanza, come di seguito riportate.

Amministratore indipendente: l’Amministratore, che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell’operazione ai sensi dell’art. 2391 c.c., in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa di attuazione dell’art. 26 TUB³.

Attività di rischio: le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni⁴.

Controllo: ai sensi dell’articolo 23 TUB: i casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell’influenza dominante.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un’attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa⁵;
- b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell’impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

Disposizioni sul Governo societario: Parte I, Titolo IV, Capitolo I “Governo societario” delle “Disposizioni di Vigilanza per le Banche”, Circolare di Banca d’Italia n° 285/2013.

Esponenti aziendali: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale gli amministratori e i sindaci. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l’esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

³ Cfr. Decreto Ministeriale n. 169/2020 “Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti.”

⁴ Cfr. Parte Quattro CRR e Parte Terza, Capitolo 11, Sezione II, par. 2 Circolare 285/2013 Banca d’Italia.

⁵ Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l’adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa controllata, attraverso l’esercizio di un diritto di veto o per effetto dei quorum per le decisioni degli organi societari.

Influenza notevole: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo.

L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- (i) essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- (ii) partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto⁶;
- (iii) l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza” come definite nella Sezione I, Parte Terza, Capitolo 11 Circolare 285/BDI, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

Operazione con soggetti collegati: la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- i) quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- ii) i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche⁷;
- iii) le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “*collateral*” poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato.
- iv) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzione impartite dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

Operazione di maggiore rilevanza: l'operazione con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto ai fondi propri (consolidati, nel caso di gruppi) è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo quanto riportato

⁶ Tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'azionariato della società sia frazionato fra più soci (non legati fra loro da patti di controllo congiunto) in modo tale che il voto di determinati soci, che possiedano singolarmente quote inferiori alle presunzioni di influenza notevole, possa risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie sopra indicate.

⁷ Cfr. Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2.

nell'Allegato B delle Disposizioni di Banca d'Italia, alla voce "Indice di rilevanza del controvalore". Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità indicate in allegato alla voce "Indice di rilevanza dell'attivo" (cfr. Allegato B delle Disposizioni di Banca d'Italia).

La banca può individuare altre operazioni da considerare di maggiore rilevanza in base a indicatori qualitativi o quantitativi.

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

Operazione di minore rilevanza: l'operazione con soggetti collegati diversa da quella di maggiore rilevanza.

Operazione ordinaria: l'operazione con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientrante nell'ordinaria operatività della banca e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Nel definire le operazioni della specie, la banca tiene conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte.

Operazione di importo esiguo⁸: l'operazione con soggetti collegati il cui controvalore non deve in ogni caso eccedere:

- per le banche i cui fondi propri (a livello consolidato, nel caso di gruppi) sono inferiori a 500 milioni di Euro, la soglia di 250.000 Euro;
- per le banche i cui fondi propri (a livello consolidato, nel caso di gruppi) sono superiori a 500 milioni di Euro, il minore tra 1.000.000 di Euro e lo 0,05% dei fondi propri.

Parte correlata: i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una singola banca, con una banca o un intermediario vigilato appartenenti a un gruppo bancario o con la società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo di un gruppo bancario:

1. l'esponente aziendale;
2. il partecipante;
3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

Parte correlata non finanziaria: una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari⁹. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività

⁸ La definizione è tratta, in questo caso, dal paragrafo 3.7.1 della Parte Terza Capitolo 11 Sezione III, par. 3.7.1 della Circolare 285/2013.

⁹ Cfr. Parte Terza, Cap. 1 Circolare 285/2013.

complessive¹⁰. La nozione include anche il partecipante e una delle parti correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili.

Partecipante: il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB.

Fondi propri: l'aggregato definito dalla Parte due del Regolamento (UE) n. 575/2013 *Capital Requirements Regulation*, c.d. CRR.

Soggetti connessi:

1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
3. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

Soggetti collegati: l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi. Per l'applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti a un gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla capogruppo per l'intero gruppo bancario.

Stretti familiari: i parenti e gli affini fino al secondo grado¹¹ e il coniuge o il convivente *more-uxorio* di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo.

6. Ambito di applicazione

6.1 Identificazione e censimento dei Soggetti Collegati

I **Soggetti collegati** sono l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi.

Le **Parti correlate** sono:

1. **esponenti aziendali**, ossia amministratori e sindaci oltre al Direttore Generale ed a chi esercita funzioni equivalenti a quella di Direttore Generale;
2. **partecipanti / principali azionisti**, ossia in Findomestic (ex artt. 19 e segg. del TUB e come è stato concretamente applicato) BNP Paribas Personal Finance S.A. (di seguito anche BNPP PF);

¹⁰ Va fatto riferimento:

- per le banche e le società finanziarie, alla somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni;
- per le imprese di assicurazione, al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;
- per le imprese industriali, al fatturato totale, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.

Vanno considerati i dati dell'ultimo esercizio, o, se più recenti, quelli risultanti dalla relazione semestrale, annualizzando quelli di conto economico.

¹¹ Nel caso di soggetti collegati ad una banca estera o ad un intermediario vigilato estero facenti parte di un gruppo bancario, qualora vi siano comprovate difficoltà nel reperimento delle informazioni, la capogruppo può escludere dalla nozione di "stretti familiari" i parenti di secondo grado, limitandosi a considerare i parenti di primo grado; in tal caso, ne dà notizia alla Banca d'Italia.

3. **società o imprese controllate** o sottoposte a influenza notevole da parte della banca, per Findomestic FRED S.p.A..

Le **Parti correlate non finanziarie**, ossia quelle che esercitano in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria (ossia quando le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie, assicurative superano il 50% del totale delle attività complessive).

Nel Gruppo Bancario "Findomestic Gruppo", costituito a far data dal 12/09/2019, è attualmente presente la Società FRED S.p.A, sulla quale Findomestic esercita un controllo totalitario. FRED S.p.A. esercita in via esclusiva un'attività di natura immobiliare strumentale a quella della Banca Controllante.

I **Soggetti connessi** sono:

1. La società e le imprese controllate da una parte correlata e, dunque, principalmente le società controllate da BNP Paribas Personal Finance;
2. I soggetti che controllano una parte correlata (partecipanti / principali azionisti o soggetti diversi dai partecipanti ma comunque in grado di nominare uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo di supervisione strategica) o i soggetti sottoposti direttamente o indirettamente a comune controllo, e, dunque:
 - in quanto società controllanti una parte correlata, BNP Paribas S.A.;
 - in quanto soggetti sottoposti direttamente o indirettamente a comune controllo con una parte correlata, le società del Gruppo BNP Paribas.
3. Gli stretti familiari (parenti fino al secondo grado, coniuge o convivente *more uxorio* ed i figli) di una parte correlata, cioè i familiari degli esponenti aziendali e le società o imprese controllate da questi ultimi.

Findomestic ha affidato alla Direzione Affari Legali e Societari la responsabilità di istituire e mantenere aggiornato l'elenco dei Soggetti Collegati da compilarsi anche sulla base delle definizioni di cui al precedente paragrafo 5, come applicate alla realtà di Findomestic (nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente capitolo).

Al fine di consentire una corretta elaborazione del relativo elenco, gli Esponenti Aziendali della Società comunicano alla Direzione Affari Legali e Societari - nei termini e con le modalità da quest'ultima indicati - le informazioni necessarie al fine di consentire l'identificazione dei Soggetti Collegati e le variazioni che intervengano rispetto alle informazioni già fornite.

Gli estremi dei Soggetti Collegati sono oggetto di adeguata diffusione all'interno di Findomestic.

6.2 Identificazione delle Operazioni con Soggetti Collegati

Sulla base delle definizioni sopra richiamate, applicate alla situazione concreta di Findomestic, si viene a delimitare l'effettivo ambito di applicazione delle disposizioni in materia di Soggetti Collegati, come di seguito descritto.

Le **Operazioni con Soggetti Collegati** sono le transazioni, con tali soggetti, che comportano assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi comprese le operazioni di fusione e di scissione.

Sono esclusi, ad esempio:

1. i compensi corrisposti agli esponenti aziendali;

2. le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di *collateral* per la gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
3. le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Banca d'Italia.

Findomestic ha affidato alla Direzione Affari Legali e Societari la responsabilità di istituire e mantenere aggiornato l'elenco delle Operazioni con Soggetti Collegati.

In ogni caso, non appena ne vengano a conoscenza, gli Esponenti Aziendali informano l'organo competente a deliberare circa l'insorgenza di atti o fatti che possano condurre al perfezionamento di Operazioni con Soggetti Collegati che li riguardino.

Le Disposizioni di Banca d'Italia impongono di assicurare che le operazioni in considerazione siano poste in essere nel rispetto dei principi di trasparenza e di correttezza sia dal punto di vista sostanziale, che procedurale. A tal fine la normativa richiede alle società l'adozione di appositi presidi organizzativi e procedurali per l'approvazione delle operazioni con Soggetti Collegati.

Il Consiglio di Amministrazione, nonché l'Amministratore Delegato e gli altri organi aziendali nell'eseguire operazioni con Soggetti Collegati, si attengono al rispetto delle disposizioni contenute nella presente Politica.

6.3 Identificazione delle Operazioni con il personale c.d. più rilevante

Le regole previste dalla presente politica si applicano agli Esponenti Aziendali, come sopra descritti, ma al fine di presidiare i potenziali rischi di conflitti d'interesse con riferimento ad un novero più ampio di dipendenti e collaboratori aziendali, si terrà conto anche dei soggetti rientranti nella definizione di "personale più rilevante" riportata nelle Politiche di remunerazione ed incentivazione di Findomestic ed individuati nel Documento di Identificazione del Personale più Rilevante (MRT, *Material Risk Takers*) pro tempore vigente, come coordinato e conservato a cura della Direzione HR.

Ogniquale volta un soggetto rientrante in tale definizione avvii un'operazione di qualsivoglia natura con le società di Findomestic, si applicheranno le regole contenute nella MO 006-DCO "Indicazioni relative alla gestione delle situazioni di conflitto di interesse dei collaboratori" e MO 007-DCO "Indicazioni per la gestione delle cariche sociali o attività esterne svolte a titolo personale dai collaboratori"

Ciò consente l'applicazione dei requisiti richiesti dalla regolamentazione di Vigilanza per le banche, le quali devono prevedere per i MRT "l'impegno a dichiarare situazioni di interesse nelle operazioni" e con il coinvolgimento di "livelli gerarchici superiori". Le M.O. richiamate, infatti, da un lato sono dedicate ai conflitti d'interesse di tutto il personale dipendente e quindi anche dei MRT, che in tale più ampio novero senz'altro rientrano, dall'altro lato prevedono espressamente sia su un dovere di autodichiarazione del potenziale o reale conflitto d'interesse da parte dell'interessato, sia il coinvolgimento del livello gerarchico superiore, in quanto richiede il "parere del proprio responsabile gerarchico" (e ciò vale per tutti i dipendenti e quindi anche per i MRT), al quale si somma, con una previsione rafforzativa del presidio regolamentare, il parere della Compliance, quale funzione indipendente.

A ciò si aggiunge che gli esempi più tipici di potenziale conflitto d'interesse, quali concessione del credito e successiva gestione, sono in Findomestic sottratti alla catena autorizzativa ordinaria ed affidati ad una funzione terza (Direzione HR) per tutti i dipendenti, e quindi anche per i MRT.

7. Ruoli e responsabilità

Si evidenziano di seguito i ruoli e le responsabilità relativi ai meccanismi di governo societario del processo di gestione delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati.

7.1 *Responsabilità del Consiglio di Amministrazione*

Il Consiglio di Amministrazione (organo con funzione di supervisione strategica) è responsabile dell'approvazione della Politica di gestione delle attività di rischio e conflitti d'interesse nei confronti di Soggetti Collegati e delle relative procedure deliberative. In particolare:

- individua gli orientamenti strategici e provvede al riesame periodico della Politica, al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo;
- definisce un quadro per identificare e gestire i conflitti di interesse nel contesto della concessione di prestiti e della conclusione di altre operazioni con membri dell'organo con funzioni di supervisione strategica e le loro parti correlate affinché tali operazioni siano valutate in modo obiettivo, senza l'indebita influenza di conflitti di interesse, e che siano, come principio generale, condotte a condizioni di mercato;
- definisce la soglia interna di tolleranza al rischio delle attività di rischio e conflitti d'interesse nei confronti di Soggetti Collegati;
- approva i sistemi di monitoraggio del rischio e i limiti operativi, anche definiti nelle metodologie operative vigenti tempo per tempo, ed approva eventuali deroghe al rispetto dei limiti stessi;
- assicura che le responsabilità, in termini di compiti e deleghe, delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte siano attribuite in modo chiaro, appropriato e che consentano di prevenire potenziali conflitti di interesse;
- garantisce che la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia del sistema di gestione e controllo delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati siano periodicamente verificate e che i risultati di tali verifiche siano portati a conoscenza dello stesso;
- adotta adeguate politiche dei controlli interni;
- promuove l'adozione di idonee misure correttive, in presenza di disfunzioni / anomalie, di cambiamenti del contesto di riferimento o dell'introduzione di nuovi prodotti, attività o processi rilevanti;
- approva le operazioni di minore rilevanza non ordinaria, quelle di maggiore rilevanza, le operazioni con soggetti sensibili ex art. 136 TUB, le Delibere Quadro per le operazioni omogenee e determinate;
- riceve la reportistica periodica proveniente dalle strutture operative dedicate;
- definisce gli indirizzi necessari ad assicurare coerenza delle scelte compiute dalle società controllate;
- definisce il limite, anche complessivo, delle spese previste per la consultazione degli esperti indipendenti, da parte degli Amministratori Indipendenti, previo parere del Collegio Sindacale.

7.2 *Responsabilità del Comitato Rischi e Controllo Interno*

Il Comitato Rischi e Controllo Interno svolge funzioni di supporto al Consiglio d'Amministrazione in materia di rischi e sistema di controlli interni.

Il Comitato:

- pone particolare attenzione alle attività strumentali e necessarie affinché l'organo con funzione di supervisione strategica possa addivenire ad una corretta ed efficace determinazione del *Risk Appetite Framework* e delle politiche di governo dei rischi;
- esprime il proprio parere sulle operazioni ed i documenti che vengono sottoposti al Consiglio di Amministrazione in materia di "attività di rischi e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati";
- esprime anche il parere sulle operazioni con soggetti collegati:
 - per le **operazioni di minore rilevanza non ordinaria e quelle rientranti nell'ambito di una delibera quadro** il comitato deve essere costituito da amministratori non esecutivi almeno la maggioranza dei quali indipendenti e quindi coincide con il Comitato Endoconsiliare Rischi e Controllo Interno;
 - per le **operazioni di maggior rilevanza** il comitato deve essere costituito esclusivamente da amministratori indipendenti e quindi nell'ambito delle riunioni del Comitato Endoconsiliare Rischi e Controllo Interno nell'esame di tali operazioni ogni amministratore non indipendente dovrà astenersi dalla discussione e dalla delibera.

7.3 **Responsabilità degli Amministratori Indipendenti (AI)**

Al fine di assicurare particolari garanzie di correttezza sono attribuiti specifici compiti agli Amministratori Indipendenti; tali compiti, tuttavia, non incidono su poteri e responsabilità che l'ordinamento assegna in via collegiale al Consiglio d'Amministrazione. Lo svolgimento dei compiti assegnati dalla disciplina sui soggetti collegati agli Amministratori Indipendenti viene esercitato nelle banche attraverso un comitato costituito all'interno dell'organo con funzione di supervisione strategica. Tale comitato in Findomestic coincide con il Comitato Endoconsiliare Rischi e Controllo Interno.

In particolare gli Amministratori Indipendenti, singolarmente o congiuntamente:

- rilasciano un parere analitico preventivo, motivato e vincolante sull'idoneità della Politica di gestione delle attività di rischio e conflitti d'interesse nei confronti di Soggetti Collegati con le relative procedure deliberative il parere viene archiviato agli atti del Comitato Endoconsiliare Rischi e Controllo Interno;
- laddove previsto dal paragrafo 9 "procedure deliberative", nella fase pre-deliberativa ricevono completa ed adeguata informativa sulle operazioni con Soggetti Collegati, e rappresentano le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate ai soggetti competenti a deliberare. Per lo svolgimento di tale attività possono farsi assistere da esperti indipendenti di propria scelta;
- laddove previsto dal paragrafo 9, esprimono un parere preventivo e motivato sull'interesse della società al compimento delle operazioni, sulla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni; il parere viene archiviato agli atti del Comitato Endoconsiliare Rischi e Controllo Interno;
- nell'ambito delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione, almeno trimestralmente, monitorano le Operazioni di maggiore rilevanza, di minor rilevanza e quelle rientranti in una Delibera Quadro; almeno semestralmente monitorano tutte le operazioni del periodo, anche di importo esiguo;
- svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso Soggetti Collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.

7.4 Responsabilità del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali di sorveglianza, vigila sul grado di adeguatezza del sistema di gestione e controllo delle attività di rischio e conflitti d'interesse nei confronti di Soggetti Collegati adottato, sul suo concreto funzionamento e sulla rispondenza ai requisiti stabiliti dalla normativa.

Il Collegio Sindacale inoltre:

- deve rilasciare un parere analitico preventivo, motivato e vincolante sull'idoneità della Politica di gestione delle attività di rischio e conflitti d'interesse nei confronti di Soggetti Collegati con le relative procedure deliberative ed in generale sulla complessiva idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi della disciplina;
- fornisce un parere preventivo qualora, nell'istruttoria delle Operazioni di maggiore rilevanza, gli Amministratori Indipendenti forniscano un parere negativo;
- viene sentito in merito al piano di rientro che deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel caso di eventuale superamento dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati;
- esprime parere laddove la Banca decida di fissare limiti all'ammontare complessivo delle spese per l'assistenza riconosciuta agli amministratori indipendenti di farsi assistere da esperti indipendenti.

7.5 Responsabilità dell'Alta Direzione¹²

L'Alta Direzione, la quale esercita funzioni di gestione, nell'ambito delle deleghe attribuite dal Consiglio di Amministrazione, è responsabile della definizione, implementazione e supervisione di un efficace sistema di gestione e controllo delle attività di rischio e conflitti d'interesse nei confronti di Soggetti Collegati, in attuazione degli orientamenti strategici e delle linee guida definite dal Consiglio di Amministrazione.

In tale contesto, l'Alta Direzione, nell'ambito dei poteri/ deleghe attribuiti, è responsabile di:

- definire e mantenere aggiornate le politiche ed i processi di gestione e controllo delle attività di rischio e conflitti d'interesse nei confronti di Soggetti Collegati, individuando compiti e responsabilità delle strutture coinvolte;
- definire l'assetto dei controlli interni (strutture organizzative, regole e procedure) in modo coerente con la soglia di tolleranza al rischio stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
- verificare nel continuo la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia del sistema di gestione e controllo del rischio, provvedendo al suo adeguamento in relazione ad eventuali anomalie riscontrate o a cambiamenti del contesto esterno ed interno;
- ricevere la reportistica periodica proveniente dalle strutture operative ed informare il Consiglio di Amministrazione e/o il Comitato Endoconsiliare Rischi e Controllo Interno, e/o gli Amministratori Indipendenti e/o l'Assemblea dei Soci delle principali evidenze;
- proporre l'approvazione delle operazioni di Maggiore Rilevanza al Consiglio di Amministrazione e assicurare che vengano rispettati i limiti accordati;
- assicurare che le Unità Organizzative competenti definiscano ed applichino metodologie e strumenti adeguati per l'analisi, la misurazione / valutazione, il controllo / mitigazione e il reporting del rischio.

¹² L'Alta Direzione è in primo luogo rappresentata dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale. Nell'Alta Direzione rientrano i Dirigenti che esercitano funzioni di gestione nell'ambito delle deleghe attribuite e che rispondono, in relazione al proprio ambito di competenza, all'Amministratore Delegato e Direttore Generale.

Nello svolgimento delle proprie attribuzioni, l'Alta Direzione è supportata dal Responsabile della Direzione proponente l'operazione che avrà provveduto a predisporre l'istruttoria dell'operazione stessa nei termini di seguito previsti.

7.6 Responsabilità della Direzione proponente

Il Responsabile della Direzione proponente l'operazione con Soggetti Collegati ha il compito di:

- raccogliere elementi per la valutazione del processo di gestione del rischio;
- individuare le relazioni intercorrenti tra Findomestic e le proprie controparti, da cui possa derivare la qualificazione di Soggetto Collegato, avvalendosi di tutte le fonti d'informazione disponibili, sia interne (attraverso la consultazione dei sistemi informativi) che esterne;
- predisporre l'istruttoria dell'operazione avendo cura di verificare, quando necessario a seconda della tipologia di operazione, il rispetto dei limiti alle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati, delle problematiche e delle criticità relative agli aspetti organizzativi ed operativi;
- sulla base della quantificazione del valore dell'esposizione dell'operazione individuato e della qualificazione dell'operazione, completare l'iter di approvazione secondo le procedure deliberative di cui al paragrafo 9;
- curare il monitoraggio dell'effettiva realizzazione degli interventi correttivi individuati dalla Direzione Rischi e/o Direzione Finance incaricate della gestione del rischio;
- informare la Direzione Rischi, la Direzione Finance, la Direzione Affari Legali e Societari della positiva conclusione dell'operazione.

7.7 La Direzione Affari Legali e Societari (DLS)

- Predisporre le modalità di raccolta, conservazione e aggiornamento delle informazioni sugli estremi identificativi dei Soggetti Collegati attraverso un sistema informativo cui hanno accesso le risorse delle strutture/ uffici, individuate da parte di ciascun Direttore di riferimento, per affinità di attività a quella di interesse ai soggetti collegati, nel rispetto del principio di minimizzazione del trattamento dei dati personali.
- Cura il monitoraggio sulla reportistica relativa all'analisi del rischio, al fine di garantirne la puntualità.
- Sottopone agli AI, nei casi indicati, la documentazione completa relativa alle operazioni con Soggetti Collegati e ne raccoglie il parere.
- Informa periodicamente il Comitato Endoconsiliare Rischi e Controllo Interno, gli Amministratori Indipendenti e il Consiglio d'Amministrazione, e nei casi previsti anche l'Assemblea dei Soci, sullo svolgimento delle attività di sua competenza.

7.8 La Direzione Rischi (DRI)

- Cura la misurazione dei rischi di credito sottostanti alle relazioni con Soggetti Collegati.
- Permette di individuare, attraverso specifica *alerte*, le operazioni creditizie legate a Soggetti Collegati.
- Controlla la coerenza dell'operatività con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne.

- Propone almeno annualmente al Consiglio d'Amministrazione i livelli di propensione al rischio verso Soggetti Collegati.
- Nell'esecuzione delle attività di studio delle richieste di finanziamento di propria competenza, cura il rispetto e la verifica dei limiti predefiniti.

7.8.1 La funzione Risk Management e Controlli (RMG)

La funzione Risk Management e Controlli (RMG), in posizione di autonomia ed indipendenza rispetto alle funzioni aziendali incaricate della "gestione operativa" dei rischi, assicura una visione integrata di tutti i rischi dell'area di propria competenza, e ne riferisce all'Alta Direzione e agli Organi aziendali. RMG, inoltre, definisce i flussi informativi da e verso le altre unità organizzative di controllo e gestione dei rischi.

Nello svolgimento della propria attività, la funzione RMG ha adottato un modello organizzativo che si avvale della collaborazione delle unità deputate al controllo e alla gestione dei rischi, nel rispetto delle specifiche responsabilità, allocate presso la Direzione Rischi, la Direzione Finance, la Direzione Affari Legali e Societari. Inoltre, l'unità Risk Management e Controlli:

- revisiona annualmente i livelli di propensione al rischio verso Soggetti Collegati e parti Correlate;
- definisce soluzioni organizzative e/o procedurali che consentano di rilevare tempestivamente eventuali superamenti dei limiti prudenziali definiti e conseguentemente richiede piani di rientro nel rispetto dei tempi stabiliti dalla normativa interna. In questa sede tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo, anche ai fini ICAAP.

7.9 La Direzione Operations e Supporto Business (DOS)

- Cura, per le operazioni creditizie di rispettiva competenza, la verifica del rispetto dei previsti limiti prudenziali alle attività di rischio, verificando che le operazioni vengano concluse a condizioni di mercato o standard.

7.10 La Direzione Finance (DFC)

- Monitora l'evoluzione dei principi contabili internazionali (IAS) in materia, qualora applicabili a Findomestic.
- Cura l'aggiornamento dei parametri rilevanti e la loro diffusione (Fondi Propri individuali e consolidati; limiti derivanti per le attività di rischio) per l'applicazione della presente politica.
- Cura, per le operazioni diverse da quelle creditizie, la verifica del rispetto dei previsti limiti prudenziali alle attività di rischio.
- Cura il seguito dei sistemi gestionali relativi alla contabilità aziendale, registrando le relative movimentazioni contabili e finanziarie e monitorando trimestralmente l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio.
- Cura il monitoraggio dell'andamento del rischio, in coerenza con il modello di business, verificando trimestralmente che nell'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati i limiti alle attività di rischio siano rispettati, tenendo conto anche del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le operazioni.

- Cura le previste segnalazioni di vigilanza alla Banca d'Italia e le dovute informative IAS nell'ambito del Bilancio.
- Controlla la coerenza dell'operatività con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne.
- Contribuisce all'alimentazione dell'anagrafe dei soggetti collegati inviando periodicamente alla Direzione Affari Legali e Societari l'elenco delle società incluse nel perimetro di consolidamento contabile del Gruppo BNP Paribas (c.d. perimetro *intercompany*).

8 Casi di esclusione, esenzioni e deroghe

Oltre alle fattispecie escluse dalle Disposizioni di Banca d'Italia di cui al paragrafo 5, la disciplina prevista al successivo paragrafo 9 non si applica alle seguenti Operazioni con Soggetti Collegati:

- i. le Operazioni di Importo Esiguo, come disciplinate al paragrafo 9.1;
- ii. le Operazioni Ordinarie di minore rilevanza, come disciplinate al paragrafo 9.2;
- iii. le Operazioni Urgenti come disciplinate al paragrafo 9.7;
- iv. le Operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte ad influenza notevole quando nell'operazione non vi siano significativi interessi di altri Soggetti Collegati, come disciplinate al paragrafo 9.8.

9 Procedure deliberative

La presente Sezione disciplina le procedure dirette a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con Soggetti Collegati. A tal fine è attribuito in certi casi un ruolo rilevante:

- al Comitato Endoconsiliare Rischi e Controllo Interno ed, all'interno di questo, agli Amministratori Indipendenti, coinvolti nella fase pre-deliberativa e chiamati ad esprimersi con un parere analitico e motivato in sede di delibera;
- al Consiglio di Amministrazione responsabile dell'approvazione della politica di gestione delle attività di rischio e conflitti d'interesse nei confronti di soggetti collegati e delle relative procedure deliberative;
- all'organo con funzione di controllo, chiamato ad intervenire nelle ipotesi previste dal paragrafo 7.4 "Responsabilità del Collegio Sindacale".

L'istruttoria, la trattativa e la deliberazione delle operazioni con Soggetti Collegati sono calibrate in funzione del rischio e dell'importo dell'operazione stessa.

Nei paragrafi successivi si esplicitano le diverse procedure da seguire a seconda del tipo di operazione e di seguito si riporta uno schema riepilogativo delle stesse.

TIPO DI OPERAZIONE	PROCEDURA DELIBERATIVA
Operazioni di importo esiguo	Inserimento nel tool Parco delle operazioni, prima del perfezionamento delle stesse
Operazioni di minore rilevanza ordinaria	Inserimento nel tool Parco delle operazioni, prima del perfezionamento delle stesse
Operazioni di minore rilevanza non ordinaria	Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, previo parere rilasciato dagli

 Findomestic <small>GRUPPO BNP PARIBAS</small>	Politica P-051	Revisione 1.3 del 07/02/2025
---	----------------	---------------------------------

	Amministratori Indipendenti e dal Comitato Rischi e Controllo Interno
Operazioni di maggiore rilevanza	Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, previo parere rilasciato dagli Amministratori Indipendenti, che devono essere coinvolti fin dalla fase delle trattative, e dal Comitato Rischi e Controllo Interno (nella sua composizione di soli indipendenti)
Delibere Quadro	Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, previo parere rilasciato dagli Amministratori Indipendenti e dal Comitato Rischi e Controllo Interno
Operazioni sensibili ex art. 136 TUB	Fino ad un massimale di Euro 200.000,00, entro comunque un'esposizione complessiva di Euro 300.000,00, l'autorizzazione spetta all'Amministratore Delegato e Direttore Generale e in caso di sua assenza o impedimento, al Direttore <i>Operations</i> e Supporto <i>Business</i> di Findomestic Banca. Per massimali superiori la delibera è competenza del Consiglio di Amministrazione.

9.1 Operazioni di importo esiguo (OIE)

Per le banche i cui fondi propri (a livello consolidato, nel caso di gruppi) sono superiori a 500 milioni di Euro, come nel caso di Findomestic Banca, le operazioni (di finanziamento di operazioni di credito al consumo, *leasing*, *dealer financing*, *wholesale*, credito impresa, cessione del quinto, apertura di rapporti di convenzionamento, contratti di fornitura, ecc.) il cui importo o corrispettivo è in ogni caso il minore tra 1.000.000 di Euro e lo 0,05% dei fondi propri (a titolo esemplificativo al 30 settembre 2024 è pari ad Euro 1.049.693, proprio in considerazione del ridotto impegno economico, possono seguire il normale iter autorizzativo delle operazioni con soggetti non collegati.

In ordine alle operazioni con Soggetti Collegati di Importo Esiguo l'esenzione riconosciuta opera limitatamente alle sole disposizioni in materia di procedure deliberative restando da applicarsi ad ogni altra forma quale "assunzione di attività di rischio".

9.2 Operazioni di minore rilevanza ordinarie (OO)

Si considerano operazioni ordinarie quelle di minore rilevanza, cioè quelle il cui corrispettivo o importo è minore del 5% in rapporto ai fondi propri (consolidati in caso di gruppi) e superiore allo 0,05% agli stessi (a titolo esemplificativo al 30 settembre 2024 in Findomestic si tratta delle operazioni il cui importo è compreso tra 104.969.384,00 e 1.049.693 Euro), che rientrano nell'ordinaria operatività della Società e concluse a condizioni di mercato o standard.

In Findomestic si considerano OO quelle previste nell'oggetto sociale riportato nello Statuto.

Per l'esame della OO riferita al Soggetto Collegato, occorre approfondire e riportare nel dossier della pratica la coerenza dell'operazione, la convenienza economica, le condizioni/ provvigioni applicate ed evidenziare l'eventuale conflitto d'interesse che si può generare dall'approvazione della stessa.

Per le OO sarà sufficiente che la delibera di approvazione effettuata dal Direttore proponente espliciti gli elementi che provano il carattere ordinario dell'operazione.

Almeno trimestralmente la Direzione Affari Legali e Societari sottopone al Comitato Endoconsiliare Rischi e Controllo Interno, e dunque agli AI, ed al Consiglio d'Amministrazione un report nel quale vengono riportate tutte le OO effettuate nel trimestre precedente, in modo che gli AI possano effettuare il monitoraggio.

9.3 Operazioni di minore rilevanza non ordinarie

Si considerano operazioni di minore rilevanza non ordinaria, quelle il cui corrispettivo o importo è minore del 5% in rapporto ai fondi propri (consolidati in caso di gruppi) e superiore allo 0,05% dello stesso (a titolo esemplificativo al 30 settembre 2024 in Findomestic si tratta delle operazioni il cui importo è compreso tra 104.969.384,00 e 1.049.693 Euro), che non rientrano nell'ordinaria operatività della Società e/o non concluse a condizioni di mercato o standard.

Per l'esame delle operazioni di Minore Rilevanza non ordinarie, occorre approfondire e riportare nel dossier la coerenza dell'operazione, la convenienza economica, le condizioni/ provvigioni applicate ed evidenziare l'eventuale conflitto d'interesse che si può generare dall'approvazione della stessa.

Non appena completata l'istruttoria, sintetizzata in un'apposita relazione – redatta dalla direzione proponente l'operazione e munita dei pareri eventualmente previsti rilasciati dalle altre funzioni aziendali competenti – e comunque almeno due settimane prima del termine previsto per la conclusione dell'operazione, tutto il materiale deve essere inviato alla Direzione Affari Legali e Societari affinché possa essere sottoposto agli Amministratori Indipendenti. La documentazione deve contenere completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera nonché indicazioni sulla controparte, sul tipo di operazione, sulle condizioni, sulla convenienza per la Società, l'impatto sui soggetti coinvolti, ed ogni altro elemento utile ad inquadrare correttamente l'operazione.

Il Comitato Endoconsiliare Rischi e Controllo Interno, e dunque gli AI, devono esprimere un parere preventivo e motivato sull'interesse della Società al compimento dell'operazione e sulla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni, a tal fine possono farsi assistere da esperti indipendenti di propria scelta per consulenze. Il budget complessivo relativo alle spese per l'assistenza di detti esperti indipendenti è definito dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Endoconsiliare Rischi e Controllo Interno rappresenta, se del caso, le lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase pre – deliberativa. Il parere si considera favorevole quando viene manifestata la condivisione dell'operazione.

L'informativa ed il parere del Comitato vengono inoltrati al soggetto competente a deliberare (in conformità con le deleghe di poteri attribuite) che nella delibera deve motivare l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione, le ragioni degli eventuali scostamenti in termini di condizioni economico - contrattuali e di altri profili tipici dell'operazione rispetto alle condizioni standard o di mercato, evidenziando gli elementi presenti nella documentazione a supporto della delibera che supportano tali motivi.

Nel caso in cui il Comitato Endoconsiliare Rischi e Controllo Interno esprima parere negativo o condizionato, la delibera deve motivare analiticamente le ragioni per le quali viene comunque presa una decisione favorevole sull'operazione e fornire puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato. In tale ipotesi la Direzione Affari Legali e Societari fornisce immediata informativa al Consiglio d'Amministrazione, al Collegio Sindacale ed all'Alta Direzione.

Almeno trimestralmente la Direzione Affari Legali e Societari fornisce al Comitato Endoconsiliare Rischi e Controllo Interno, al Consiglio d'Amministrazione, al Collegio Sindacale ed all'Alta Direzione informativa sulle operazioni di minore rilevanza (ordinarie e non) concluse e sulle principali caratteristiche.

Le operazioni sulle quali il Comitato Endoconsiliare Rischi e Controllo Interno ha espresso parere contrario o condizionato sono singolarmente comunicate al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale non appena deliberate.

9.4 Operazioni di maggiore rilevanza

Le operazioni di Maggiore Rilevanza sono quelle il cui controvalore in rapporto ai fondi propri (consolidati nel caso di gruppi) è superiore al 5% (a titolo esemplificativo al 30/09/2024 in Findomestic è di Euro 104.969.384,00).

Ai fini della presente Politica, sono da considerare Operazioni di Maggiore Rilevanza le operazioni che superano la soglia del 5% (cinque per cento) dell'indice di rilevanza di seguito indicato, ovvero:

- a) **“Indice di rilevanza del controvalore”**: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e i fondi propri tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato se redatto).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il valore determinato, alla data dell'operazione, in conformità alla disciplina contabile applicabile;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo¹³.

Per le operazioni di acquisizione e fusione, ai fini della presente Politica, sono da considerare Operazioni di Maggiore Rilevanza le operazioni che superano la soglia del 5% (cinque per cento) dell'indice di rilevanza di seguito indicato, ovvero

- b) **“Indice di rilevanza dell'attivo”**: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della banca¹⁴. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

¹³ Nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/ canoni il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale.

¹⁴ Nell'attivo devono essere ricomprese le poste “fuori bilancio”.

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

Sono altresì da considerare Operazioni di Maggiore Rilevanza le operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio con lo stesso Soggetto Collegato, le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate nel presente paragrafo 9.4.

Le deliberazioni aventi ad oggetto Operazioni di Maggiore Rilevanza sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo che la legge ne attribuisca la competenza all'Assemblea.

Non appena completata l'istruttoria, sintetizzata in un'apposita relazione – redatta dalla Direzione proponente l'operazione e munita dei pareri eventualmente previsti rilasciati dalle altre funzioni aziendali competenti – e comunque almeno due settimane prima del termine previsto per la conclusione dell'operazione, tutto il materiale deve essere inviato alla Direzione Affari Legali e Societari affinché possa essere sottoposto agli Amministratori Indipendenti e quindi al Comitato Endoconsiliare Rischi e Controllo Interno. Gli Amministratori Indipendenti sono coinvolti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo. Gli AI hanno facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Per l'esame della Operazioni di Maggiore Rilevanza occorre approfondire, documentare e riportare nel dossier della pratica, le ragioni dell'operazione, nonché la coerenza dell'operazione, la convenienza economica, le condizioni/ provvigioni applicate, la correttezza sostanziale delle sue condizioni, ed evidenziare l'eventuale conflitto d'interesse che si può generare dall'approvazione della stessa. Le informazioni fornite agli Amministratori Indipendenti contengono indicazioni sulla controparte, sul tipo di operazione, sulle condizioni, sulla convenienza per la Società, l'impatto sui soggetti coinvolti, ed ogni altro elemento utile ad inquadrare correttamente l'operazione.

Il Comitato Endoconsiliare Rischi e Controllo Interno, composto per questa tipologia di operazioni dai soli Amministratori Indipendenti (vedi par. 7.2), deve esprimere un parere preventivo e motivato sull'interesse della Società al compimento dell'operazione e sulla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni. A tal fine può farsi assistere da esperti indipendenti di propria scelta per consulenze. Il budget complessivo relativo alle spese per l'assistenza di detti esperti indipendenti è definito dal Consiglio di Amministrazione, con il parere del Collegio Sindacale. Il Comitato rappresenta, se del caso, le lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa. Il parere si considera favorevole quando manifesta la condivisione dell'operazione.

La delibera, che deve essere assunta dal Consiglio d'Amministrazione, deve motivare l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione, le ragioni degli eventuali scostamenti in termini di condizioni economico/ contrattuali e di altri profili tipici dell'operazione rispetto alle condizioni standard o di mercato, evidenziando gli elementi che supportano tali motivi presenti nella documentazione a sostegno della delibera.

In caso di parere negativo o condizionato del Comitato, il Consiglio di Amministrazione può approvare un'Operazione di Maggiore Rilevanza, ma è necessario:

- che la delibera motivi analiticamente le ragioni per le quali viene comunque presa una decisione favorevole sull'operazione e fornisca puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato;
- il parere preventivo del Collegio Sindacale cui va resa un'informativa completa e al quale si applicano le stesse regole viste per il parere del Comitato.

Almeno annualmente viene fornito all'Assemblea dei soci l'elenco delle operazioni di maggiore rilevanza compiute per le quali il Comitato o il CS avevano espresso parere negativo o formulato rilievi.

Almeno trimestralmente la Direzione Affari Legali e Societari fornisce al Comitato Endoconsiliare Rischi e Controllo Interno, al Consiglio d'Amministrazione, al Collegio Sindacale ed all'Alta Direzione informativa sulle operazioni di maggiore rilevanza e sulle principali caratteristiche.

La disciplina di cui al presente paragrafo 9.4 si applica anche alla fase delle trattative, alla fase istruttoria e alla fase di approvazione delle proposte di deliberazione relative a Operazioni di Maggiore Rilevanza con Soggetti Collegati che sono di competenza o devono essere autorizzate dall'Assemblea.

9.5 Delibere Quadro

Le decisioni relative alle **operazioni omogenee e sufficientemente determinate** possono essere assunte tramite apposite Delibere Quadro. L'iter per l'approvazione delle Delibere Quadro rispecchia quello delle Operazioni di minore rilevanza non ordinaria o maggiore rilevanza, tenendo in particolare considerazione l'ammontare massimo delle operazioni oggetto di delibera cumulativamente considerato. Le singole operazioni compiute a valere su tali Delibere Quadro non sono assoggettate alle regole previste per i Soggetti Collegati ai paragrafi precedenti 8.3 e 8.4.

Le Delibere Quadro coprono un periodo di tempo massimo di un anno e devono esplicitare i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza.

Trimestralmente la Direzione Affari Legali e Societari fornisce completa informativa sull'attuazione delle Delibere Quadro al Comitato Endoconsiliare Rischi e Controllo Interno ed al Consiglio d'Amministrazione.

Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una delibera quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con Soggetti Collegati.

9.6 Operazioni sensibili ex art. 136 TUB

Nel caso di operazioni con Soggetti Collegati rientranti anche nell'ambito dell'art. 136 TUB, che disciplina la procedura per deliberare l'assunzione di obbligazioni, da parte della banca, con gli esponenti della banca stessa si adotta la seguente procedura deliberativa.

Un Soggetto Sensibile è colui che svolge, direttamente od indirettamente, funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca.

Operazioni con i Soggetti Sensibili sono obbligazioni di qualsiasi natura e atti di compravendita.

Per l'esame dell'operazione collegata al Soggetto Sensibile, occorre approfondire, documentare e riportare nel dossier pratica, le ragioni dell'operazione, nonché la coerenza della stessa, la convenienza economica, le condizioni / provvigioni applicate, la correttezza sostanziale delle sue condizioni, ovvero evidenziare l'eventuale conflitto d'interesse che si può generare dall'approvazione della stessa.

Una volta completata l'istruttoria, sintetizzata in un'apposita relazione - redatta dalla direzione impattata - e munita dei pareri eventualmente previsti rilasciati dalle altre funzioni aziendali competenti, la Direzione Affari Legali e Societari invia l'informativa al Comitato Endoconsiliare Rischi e Controllo Interno e dunque agli Amministratori Indipendenti. Tale informativa deve contenere indicazioni sulla controparte, sul tipo di operazione,

sulle condizioni, sulla convenienza per la Società, l'impatto sui soggetti coinvolti, ed ogni altro elemento utile ad inquadrare correttamente l'operazione.

Il Comitato Endoconsiliare Rischi e Controllo Interno può farsi assistere da esperti indipendenti di propria scelta nei limiti di spesa definiti dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato rappresenta, se del caso, le lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa¹⁵.

La delibera deve essere assunta dal Consiglio d'Amministrazione all'unanimità, con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e con il voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo e deve motivare l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione, le ragioni degli eventuali scostamenti in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili tipici dell'operazione rispetto alle condizioni standard o di mercato, evidenziando gli elementi che supportano tali motivi presenti nella documentazione a supporto della delibera.

Come previsto dall'art. 136 TUB, è facoltà del Consiglio d'Amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni degli esponenti bancari.

Il Consiglio d'Amministrazione di Findomestic, con il parere favorevole del Comitato Rischi e Controllo Interno e del Collegio Sindacale, ha deciso di esercitare tale delega, con particolare riferimento alle ordinarie operazioni di finanziamento che vengono poste in essere dalla società nell'ambito della propria operatività.

Per "operazioni di finanziamento" sono da intendersi in senso lato tutte le erogazioni di credito effettuate nelle varie forme possibili (finanziamenti finalizzati, prestiti personali, conti permanenti, *leasing*, prestiti garantiti, finanziamenti alle imprese, linee di credito, ecc.), con esclusione delle erogazioni di credito ad esponenti anche dipendenti di Findomestic Banca, rese alle condizioni previste in via generale per i dipendenti, già escluse dal perimetro di applicazione della normativa.

Precise disposizioni metodologiche sono state emesse per disciplinare i dettagli tecnici dell'operatività specifica degli uffici interessati, prevedendo un particolare iter autorizzativo che porti in ogni caso a far confluire ad un organo unico le richieste di finanziamento provenienti da un soggetto sensibile.

In tale ambito Findomestic Banca applica i seguenti principi:

- dette richieste di finanziamento dovranno essere valutate secondo i consueti criteri di studio e dovranno prevedere le condizioni normalmente applicate per la medesima tipologia di cliente nello stesso periodo e/o nella stessa eventuale campagna di finanziamenti;
- nel rispetto di dette condizioni e fino ad un massimale di Euro 200.000,00, entro comunque un'esposizione complessiva del richiedente verso la Società non superiore ad Euro 300.000,00, l'autorizzazione finale al finanziamento spetterà all'organo delegato dal Consiglio con delibera del 21/03/2024 (l'Amministratore Delegato e Direttore Generale. In caso di sua assenza o impedimento la delega si intende conferita al Direttore Operations e Supporto Business di Findomestic Banca);
- per massimali superiori, l'autorizzazione finale al finanziamento spetterà al Consiglio di Amministrazione.

¹⁵ La procedura pre-deliberativa per le operazioni con i soggetti sensibili ex art. 136 TUB, richiama la procedura delle operazioni di minore rilevanza.

9.7 Operazioni urgenti

Ove espressamente consentito dallo statuto, in casi di urgenza per le operazioni con Soggetti Collegati non si applicano, in tutto o in parte, gli iter istruttori e deliberativi previsti dalle Disposizioni di Banca d'Italia.

Lo Statuto di Findomestic non prevede, ad oggi, operazioni di tipo "urgente" e pertanto, qualora si dovesse manifestare la necessità di effettuare tali operazioni, sarebbe comunque necessario seguire l'iter approvativo previsto per le altre tipologie di operazioni.

La sussistenza del carattere di urgenza deve essere specificamente comprovata da parte dell'organo deliberante sulla base di circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibili a proprie scelte.

In caso di operazioni che ricadono nella competenza deliberativa del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale è informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione. Ove uno o più di detti organi, nonché il Comitato Endoconsiliare Rischi e Controllo Interno e, quindi, gli Amministratori Indipendenti competenti in materia, non ritengano sussistente il carattere di urgenza ne devono dare pronta informativa agli altri organi e, alla prima occasione utile, all'Assemblea.

Qualora invece la deliberazione sia di competenza di altre funzioni aziendali, tali informazioni sono trasmesse attraverso l'invio di un flusso informativo annuale al Comitato Endoconsiliare Rischi e Controllo Interno, ai fini di consentire un adeguato monitoraggio su queste operazioni e per eventuali interventi correttivi.

9.8 Operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte ad influenza notevole quando nell'operazione non vi siano significativi interessi di altri Soggetti Collegati

Le procedure per il compimento delle operazioni con Soggetti Collegati possono essere disapplicate per le operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte ad influenza notevole quando nell'operazione non vi siano significativi interessi di altri Soggetti Collegati.

L'esclusione di tali operazioni è subordinata al fatto che nelle Società Controllate o Collegate controparti dell'operazione non siano presenti interessi di altri Soggetti Collegati della Società tali da rendere conveniente, per queste ultime, un trasferimento di risorse da una società all'altra (**Interessi Significativi**).

Si considerano Interessi Significativi gli interessi di un soggetto che controlli o eserciti un'influenza dominante sulla Società e che detenga nella Società Controllata o Collegata, controparte dell'operazione, una partecipazione che, sommata a quella detenuta nella Società, renda conveniente il trasferimento di risorse.

Non costituisce interesse significativo la mera condivisione tra la Società e le controllate di uno o più Amministratori o Esponenti Aziendali. Di contro costituisce Interesse Significativo la condivisione tra la Società e la Società Controllata o la Società Collegata con cui l'operazione è svolta di uno o più Amministratori o altri Esponenti Aziendali che beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti direttamente e in misura significativa dai risultati conseguiti da tale Società Controllata o Società Collegata.

Nel caso di operazioni con Soggetti Collegati escluse, come sopra descritte, sono garantiti flussi informativi almeno annuali agli organi aziendali idonei a consentire un adeguato monitoraggio su queste operazioni, anche da parte del Comitato Endoconsiliare Rischi e Controllo Interno, ai fini di eventuali interventi correttivi.

Ai sensi di quanto disposto dalle Disposizioni di Vigilanza¹⁶, si esclude l'applicazione della disciplina sui soggetti collegati per le operazioni concluse tra Findomestic Banca S.p.A. e la Società FRED S.p.A., trattandosi di operazioni *“effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario”*.

10 Presidi successivi alla conclusione delle operazioni con Soggetti Collegati

Nel caso in cui l'operazione conclusa dia luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali, l'unità preposta alla gestione della posizione informerà senza indugio la Direzione Affari Legali e Societari dello stato della pratica.

Nel caso di operazioni di Maggiore Rilevanza, su impulso della Direzione Proponente, la Direzione Affari Legali e Societari informerà semestralmente il Comitato Endoconsiliare Rischi e Controllo Interno e l'organo deliberante dell'andamento della posizione.

11 Operazioni di società Controllate da Findomestic Banca

La Società FRED S.p.A., in quanto controllata da Findomestic, ha la responsabilità di operare secondo le direttive impartite dalla Capogruppo nella presente Politica. In particolare, qualora intenda concludere operazioni con Soggetti Collegati opererà secondo quanto previsto al paragrafo 7.6 *“Responsabilità della Direzione proponente”*, attraverso i propri organi competenti, in conformità alle deleghe di poteri attribuite.

Infatti, la presente Politica si applica anche alle Operazioni con Soggetti Collegati:

- a. poste in essere per effetto dell'attività di direzione e coordinamento della Società sulla società controllata ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e;
- b. che, sulla base del vigente sistema di deleghe, debbono essere preventivamente esaminate o approvate dalla Società.

Si rende opportuno evidenziare che alla Società Controllata FRED S.p.A., in quanto Società strumentale di natura non bancaria, non si applica direttamente la disciplina normativa in materia di soggetti collegati, di cui alla Circolare n. 285/2013. Tuttavia, per massima prudenza in materia, le operazioni con soggetti collegati, concluse da FRED S.p.A., (di minore rilevanza non ordinaria e di maggiore rilevanza) saranno sottoposte al medesimo iter deliberativo, da parte della Banca, previsto per le operazioni con soggetti collegati compiute da Findomestic.

Al fine di consentire alla Capogruppo di assicurare il costante rispetto del limite consolidato alle attività di rischio, la Società Controllata, almeno annualmente, fornisce al Consiglio d'Amministrazione della Capogruppo, anche attraverso le funzioni competenti della Capogruppo stessa, un flusso informativo relativo alle operazioni con soggetti collegati, se concluse.

12 Limiti prudenziali alle attività di rischio con Soggetti Collegati

Secondo quanto previsto dalle Disposizioni di Banca d'Italia, l'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati deve essere contenuta entro i seguenti limiti riferiti ai fondi propri consolidati di Findomestic Banca:

Verso una Parte Correlata Non Finanziaria e relativi soggetti connessi:

¹⁶ Cfr Circ. 285/2013 Titolo III, Cap. 11, Sezione I

- a. **5%** (cinque per cento) nel caso di una Parte Correlata che sia:
 - un esponente aziendale,
 - un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
- b. **7,5%** (sette virgola cinque per cento) nel caso di una Parte Correlata che sia:
 - un partecipante diverso da quelli del punto a.;
 - un soggetto, diverso dal partecipante, in grado da solo di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
- c. **15%** (quindici per cento) negli altri casi.

Verso una Parte Correlata Finanziaria e relativi soggetti connessi:

- d. **5%** (cinque per cento) nel caso di una Parte Correlata che sia esponente aziendale;
- e. **7,5%** (sette virgola cinque per cento) nel caso di una Parte Correlata che sia un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
- f. **10%** (dieci per cento) nel caso di una Parte Correlata che sia:
 - un partecipante diverso da quelli del punto e.;
 - un soggetto, diverso dal partecipante, in grado da solo di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
- g. **20%** (venti per cento) negli altri casi (soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole).

Al fine di consentire agli organi aziendali di assicurare il costante rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio con Soggetti Collegati viene data completa informativa almeno trimestrale agli organi aziendali idonei a consentire un adeguato monitoraggio sul rispetto dei limiti, anche da parte degli Amministratori Indipendenti, ai fini di eventuali interventi correttivi.

13 Casi di superamento dei limiti prudenziali alle attività di rischio con Soggetti Collegati

La Direzione Finance verifica trimestralmente che nell'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati i limiti alle attività di rischio siano rispettati, tenendo conto anche del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le operazioni. Per quanto riguarda il dettaglio del rispetto e monitoraggio dei limiti prudenziali si rimanda alle Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa di Findomestic Banca uno o più limiti siano superati, la Direzione Affari Legali e Societari, sulla base di un flusso periodico fornito dalla Direzione Finance, comunica il superamento all'Amministratore Delegato che informa alla prima data utile il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. In casi di superamento dei limiti di cui al precedente paragrafo 12, le attività di rischio devono essere ricondotte entro i limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine la Direzione Affari Legali e Societari, sulla base delle indicazioni fornite rispettivamente per quanto di propria competenza dalla Direzione Finance e dalla Direzione Rischi, predisporrà entro 45 (quarantacinque) giorni dal superamento del limite, un piano di rientro che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 (venti) giorni dall'approvazione insieme ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Fino a quando le attività di rischio non siano rientrate nei limiti, l'eccedenza contribuisce al calcolo del requisito patrimoniale complessivo.

Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta da Findomestic Banca, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

14 Comunicazioni alla Società

La Direzione Affari Legali e Societari:

- (a) definisce e aggiorna periodicamente l'elenco dei Soggetti Collegati;
- (b) comunica ai soggetti interessati l'inserimento nell'elenco dei Soggetti Collegati.

I Soggetti Collegati della Società comunicano tempestivamente alla Direzione Affari Legali e Societari le informazioni necessarie per consentire alla Società di adempiere agli obblighi previsti dalle Disposizioni di Banca d'Italia e dalla presente Politica.

La Direzione Affari Legali e Societari:

- (a) istituisce ed aggiorna l'elenco delle Operazioni con Soggetti Collegati;
- (b) effettua almeno semestralmente un'analisi volta ad individuare tutti i rapporti contrattuali esistenti con i Soggetti Collegati;
- (c) assicura adeguata diffusione del suddetto elenco all'Amministratore Delegato e Direttore Generale ed al Consiglio d'Amministrazione;
- (d) segnala tempestivamente all'Amministratore Delegato e Direttore Generale l'approssimarsi del superamento delle soglie di rilevanza;
- (e) predispose e trasmette all'Amministratore Delegato con cadenza trimestrale l'informativa da presentare al Comitato Endoconsiliare Rischi e Controllo Interno, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle Operazioni con Soggetti Collegati.

Gli Esponenti Aziendali della Società comunicano tempestivamente alla Direzione Affari Legali e Societari l'acquisto – da parte dei medesimi soggetti o dei propri Stretti Familiari – di partecipazioni che comportino il Controllo, il Controllo Congiunto o l'Influenza Notevole in un'entità e comunque qualsiasi modifica al perimetro dei dati comunicati dagli stessi.

I destinatari del Modello di Organizzazione e Gestione 231 sono tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, come successivamente modificato ed integrato, ogni deroga, violazione o sospetta violazione delle disposizioni di cui alla presente Politica.

15 Controlli interni

Findomestic Banca si è dotata di processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso i Soggetti Collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e delle procedure interne.

In tale ambito:

- la Direzione Finance verifica trimestralmente il rispetto dei limiti alle attività di rischio definiti nelle Politiche;
- la Direzione Compliance verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;
- l'attività di revisione interna del processo di gestione e misurazione delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati è svolta dall'*Inspection Générale Hub Italy* (IG) di BNP Paribas, la quale effettua interventi periodici in materia suggerendo eventuali azioni correttive, riferendone agli organi aziendali.

16 Segnalazioni di vigilanza

Le attività di rischio e le operazioni verso Soggetti Collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnalatica.